

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3104

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(MARTINA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE

E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(MADIA)

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali

Presentato il 6 maggio 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

Premessa.

Il settore lattiero-caseario. In linea con quanto previsto dall'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

— peraltro abrogato dal successivo regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che, ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera a), precisa che il regime delle quote è in vigore sino al 31 marzo 2015 —, il 31 marzo 2015 è terminato il regime delle quote latte introdotto nel 1984 con lo scopo di contenere le eccedenze di produzione lattiera degli Stati membri. Il regime delle quote era basato su un meccanismo che prevedeva l'attribuzione di limiti massimi alla produzione annuale dei singoli Paesi: superare questo limite comportava una penale a carico dei soggetti che avessero commercializzato un quantitativo di latte eccedente la propria quantità di riferimento (prelievo supplementare o superprelievo).

Tale regime ha avuto significative ripercussioni sulla struttura produttiva della filiera del latte italiano e il sistema di liberalizzazione delle quote successivo a quello vigente sino al 31 marzo 2015 rischia di esporre il sistema produttivo ad una perdita di valore delle imprese agricole operanti nel settore, se non adeguatamente accompagnate, in questa fase di transizione, da un idoneo apparato normativo.

In tale contesto, che peraltro non riguarda solo l'Italia, ma rischia di avere un impatto negativo su altri grandi Paesi produttori di latte, come la Francia, l'Unione europea ha suggerito di individuare modalità di passaggio, dal regime delle quote a quello liberalizzato, « morbide » (*soft landing*, cui la Commissione fa specifico riferimento nei suoi *report* al Parlamento e al Consiglio sull'andamento della situazione dei mercati e conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte — COM(2010) 727 *final* e COM(2012) 741 *final*). Dai tavoli negoziali in sede europea non sono tuttavia pervenute, ad oggi, proposte e misure in grado di attenuare l'impatto della fine del regime delle quote, in particolare con riferimento al controllo della volatilità dei prezzi del latte. La finalità del presente decreto-legge è dunque quella di evitare l'esclusione dal mercato del latte delle

aziende italiane, rafforzando strumenti già presenti nell'ordinamento, che necessitano tuttavia di essere adeguati ai mutamenti del contesto economico e della normativa europea appena richiamati.

Con riferimento al settore lattiero-caseario, il pacchetto di misure oggetto del presente decreto-legge poggia su due pilastri fondamentali. Da un lato, esso mira a fornire una risposta immediata e indifferibile alla necessità di governare i mesi a ridosso della cessazione del regime delle quote latte e, dall'altro, a porre le basi per l'urgente riordino delle relazioni commerciali nella filiera, al fine di garantire proprio il *soft landing* raccomandato anche dalle istituzioni europee. L'obiettivo è dunque quello di accompagnare la gestione dell'offerta, pur nel pieno rispetto della libertà del mercato di riferimento che rimane sempre aperto e concorrenziale, con regole di trasparenza e di equilibrio tra le diverse fasi e stadi della filiera.

In particolare, al fine di realizzare gli obiettivi esposti, si propone di intervenire utilizzando alcune possibilità previste dalla più recente normativa europea, con specifico riferimento, da un lato, al regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione, del 26 marzo 2015, che ha introdotto la possibilità di rateizzare il versamento dei prelievi sulle eccedenze di latte relativi alla campagna 2014/2015, d'altro lato, al citato regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. In dettaglio, si propone di intervenire in merito:

a) all'ampliamento delle ipotesi di compensazione tra produttori di latte, nell'ambito della quota nazionale, in relazione alla campagna in corso, ultima assoggettata al regime delle quote;

b) a un rafforzamento dell'equilibrio nelle relazioni contrattuali, a tutela del produttore quale contraente debole, attraverso norme più stringenti per l'attuazione dell'obbligo della forma scritta, con la

previsione espressa di una durata minima, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di latte tra produttori e primi acquirenti, già introdotta con l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in linea con la normativa europea e con le raccomandazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

c) al riordino delle relazioni commerciali nel settore del latte, attraverso l'adeguamento della normativa interna a quella europea in materia di organizzazioni interprofessionali, al fine di superare le debolezze strutturali della filiera.

Con particolare riguardo alle norme in materia di organizzazioni interprofessionali, il decreto-legge si prefigge di cogliere gli aspetti riformatori della normativa europea, anche alla luce delle recenti analoghe riforme di Paesi come la Francia e la Spagna, apportando un'innovazione legislativa dalla quale ci si attende un impulso all'aggregazione delle imprese e alla copertura di un ruolo di negoziazione tra le parti della filiera che finora sono mancati nel nostro tessuto economico, caratterizzato da una struttura troppo frammentata e fragile.

Sulle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 è stato acquisito inoltre il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Il settore olivicolo-oleario. Il settore olivicolo-oleario — che rappresenta un'eccellenza agricola italiana ed europea — vive da alcuni anni una grave crisi sia sul mercato interno che su quello internazionale; una crisi tale da compromettere la sopravvivenza di numerose aziende. La situazione di mercato registra, da un lato, un progressivo aumento dei consumi, con una sempre maggiore richiesta di oli di qualità, senza un corrispondente aumento della produzione; dall'altro, regi-

stra un drastico calo dei prezzi, a fronte di un sostanziale aumento dei costi di produzione, in particolare degli oneri sociali.

La situazione climatica e il diffondersi di fitopatie, che spesso costringono gli olivicoltori ad abbattere interi oliveti, rischiano di avere un impatto estremamente negativo su tutto il settore, con un conseguente drastico calo della produzione. Si tratta evidentemente di un momento delicatissimo e sensibile da gestire e governare con la massima attenzione.

Risulta quindi assolutamente necessario provvedere urgentemente con un piano di interventi volto a sostenere l'intero settore olivicolo-oleario, recuperando e rilanciando la produttività e la competitività delle aziende olivicole, nonché perseguendo il miglioramento della qualità del prodotto.

Il sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale. Un intervento d'urgenza a sostegno del settore primario non può inoltre prescindere dal dare una risposta in relazione ai danni subiti dalle imprese agricole per i danni derivanti dalle emergenze di carattere alluvionale e dalla diffusione del batterio della *xylella fastidiosa*, in relazione al quale il Consiglio dei ministri ha deliberato, il 10 febbraio 2015, lo stato di calamità naturale e, conseguentemente, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha nominato un apposito commissario straordinario.

La razionalizzazione delle strutture ministeriali. Completa il quadro delle misure esposte un intervento urgente di razionalizzazione delle strutture ministeriali relative alla gestione commissariale della soppressa AGENSUD.

Sulla base delle considerazioni esposte, risulta evidente il carattere di urgenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

Nello specifico, il decreto-legge dispone quanto segue.

ART. 1.

(Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato).

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione, del 26 marzo 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha introdotto la possibilità, per gli Stati membri, di consentire il versamento dei prelievi sulle eccedenze di latte relativi alla campagna 2014/2015, da parte dei debitori, in tre rate annuali di pari importo.

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), conformemente a quanto disposto dal decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concluderà entro il 31 luglio 2015 la contabilizzazione dei prelievi dovuti ed entro il 15 agosto dello stesso anno gli acquirenti effettueranno i dovuti conguagli delle somme dovute dai produttori.

In considerazione della data di versamento della prima rata, fissata dalla norma europea al 30 settembre 2015, i tempi per la presentazione delle domande sono estremamente ridotti ed è conseguentemente necessario dare rapidamente attuazione alla norma europea.

Con la norma proposta, al comma 1, viene in primo luogo sancita la volontà dello Stato italiano di avvalersi della possibilità offerta dalla normativa europea di concedere la rateizzazione del prelievo dovuto per la campagna in corso. La rateizzazione può essere concessa previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'AGEA a copertura delle rate relative al 2016 e al 2017. Viene inoltre previsto che l'AGEA restituisca ai soggetti che abbiano già versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo,

previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria. Nel caso in cui l'acquirente dovesse aver prestato una fideiussione in luogo di provvedere al versamento, l'AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria ai sensi del secondo periodo.

Il comma 2 prevede che le domande siano presentate all'AGEA, tramite gli acquirenti, e fissa un termine perentorio (31 agosto 2015) per la presentazione delle domande medesime. Si stabilisce inoltre in 5.000 euro il limite al di sotto del quale non è possibile accedere alla rateizzazione, onde facilitare i compiti delle amministrazioni interessate che dovranno agire in tempi estremamente ristretti.

Il comma 3 prevede che la prima rata debba essere versata entro il 30 settembre 2015, la seconda entro il 30 settembre 2016 e la terza entro il 30 settembre 2017. Viene inoltre previsto che alla rateizzazione potranno accedere tutti i produttori ai quali non è stato materialmente trattenuto il prelievo e i produttori il cui prelievo è garantito da fideiussioni accese in favore dell'AGEA ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e non sono previste restituzioni di importi già trattenuti. Si specifica, infine, che, nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata sia versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1.

Il comma 4 dispone che l'AGEA escuta le relative fideiussioni in caso di ritardato od omesso pagamento.

Il comma 5 reca la stima degli effetti finanziari, pari a 40 milioni di euro per l'esercizio 2015, sotto forma di compensazioni negative effettuate dalla Commissione europea a fronte delle rendicontazioni di spesa presentate dall'AGEA per la politica agricola comune. Il medesimo

comma prevede che a tali compensazioni negative si faccia fronte mediante anticipazione del Fondo di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da reintegrare a cura dell'AGEA a carico delle rate versate dai produttori, come disposto al comma 2, ovvero sulle somme escusse per le fideiussioni di cui al comma 1.

Il comma 6 prevede che il Fondo di rotazione di cui al comma 5 venga reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle rate versate dai produttori, come disposto al comma 3, ovvero sulle somme escusse per le fideiussioni di cui al comma 1.

L'AGEA potrà emanare un apposito provvedimento al fine di definire ulteriormente le modalità operative per l'attuazione del presente articolo.

ART. 2.

(Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).

Il presente articolo è volto a dettare disposizioni urgenti per garantire un ordinato superamento del regime delle quote latte che, in assenza di uno specifico intervento, sarebbe esposto ad una gravissima crisi.

In particolare, il comma 1 interviene, con una novella all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, prevedendo l'estensione della facoltà di compensazione per i produttori di latte che abbiano ecceduto la propria quota individuale. In proposito, si ricorda che la richiamata disposizione aveva previsto il versamento mensile dei prelievi per i produttori che superano il loro quantitativo individuale. Dal punto di vista applicativo, l'AGEA calcola, alla fine di ciascun periodo, l'eventuale prelievo versato in eccesso dai produttori italiani rispetto a quello dovuto all'Unione europea in rela-

zione alla quota nazionale. La parte eccedente deve essere restituita ai produttori secondo le priorità stabilite dall'articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 49 del 2003. Attualmente il comma 4-ter di tale articolo non prevede la restituzione del prelievo versato in eccesso per i produttori che abbiano superato il proprio quantitativo di riferimento di oltre il 6 per cento, limitando, di fatto, le ipotesi di compensazione realizzate attraverso la cessione o l'affitto di quote di produttori che non hanno superato i limiti assegnati.

Con la presente novella, in vista della conclusione del regime delle quote latte e per non gravare ulteriormente sugli allevatori che devono confrontarsi con un mercato in difficoltà, si stabilisce che la restituzione del prelievo versato in eccedenza, fermo restando quanto dovuto complessivamente dall'Italia all'Unione europea, sia concessa, qualora vi sia disponibilità di fondi, anche per i produttori che hanno superato il proprio quantitativo di riferimento di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento, dando comunque priorità a quelli che l'hanno superato per una quantità inferiore al 6 per cento. Pur ampliando la platea dei possibili soggetti ammessi alla compensazione, si mantiene tuttavia il limite quantitativo del 6 per cento rispetto all'importo di riferimento. Con l'intervento proposto si garantisce comunque la piena soddisfazione ai soggetti a cui il rimborso spetterebbe ai sensi della normativa vigente, attesa l'indicazione dell'ordine di priorità previsto dalla novella. La modifica normativa proposta non incide quindi sui rapporti tra lo Stato e l'Unione europea, non intervenendo sull'ammontare del prelievo che complessivamente lo Stato deve trasferire all'Unione in ragione dello sfioramento sulla produzione, ma si limita ad ampliare un limite, già previsto dalla sola normativa nazionale in materia di compensazione per gli allevatori che abbiano superato la propria quota entro il limite del 6 per cento, muovendosi quindi nel perimetro dell'autonomia normativa lasciata agli Stati membri.

Il comma 2, al fine di dare un quadro di certezza in particolare agli allevatori italiani che, nell'ambito dei contratti di cessione dei propri prodotti, rappresentano spesso la parte economicamente più debole, prevede che i contratti di cessione di latte crudo stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, oltre che essere obbligatoriamente in forma scritta ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, debbano avere una durata non inferiore a dodici mesi, salva rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. In proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora uno Stato membro stabilisca la forma scritta obbligatoria per i contratti aventi ad oggetto la cessione di latte crudo al primo acquirente, la durata minima di tali contratti, salvo rinuncia dell'agricoltore, sia di almeno sei mesi. La norma introdotta intende quindi esercitare la facoltà prevista dalla richiamata disposizione di prevedere per tali contratti una durata legale anche maggiore di sei mesi, essendo tale termine configurato come durata legale minima.

Il secondo periodo prevede che ai contratti in questione si applichino le disposizioni di cui all'articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In particolare, quindi, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 148, i contratti dovranno essere stipulati prima della consegna e per iscritto e comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

a) il prezzo da pagare alla consegna, che:

1) è fisso ed è stabilito nel contratto;

2) è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;

b) il volume di latte crudo che può o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;

c) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

d) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

e) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo;

f) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà inoltre alle comunicazioni previste dal paragrafo 5 del medesimo articolo 148. In proposito, si rileva che la notifica prevista da tale disposizione ha il valore di una semplice informativa alla Commissione europea rispetto alle modalità con le quali gli Stati membri esercitano le opzioni previste nel medesimo articolo, senza che sia necessario attendere alcuna autorizzazione da parte della Commissione.

Il terzo e il quarto periodo precisano che ai fini dell'applicazione del divieto di imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose di cui al richiamato articolo 62, comma 2, lettera a), i livelli e gli andamenti dei costi medi di produzione del latte crudo sono elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), tenuto anche conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, anche avvalendosi dei dati del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, secondo le metodologie stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I dati sono elaborati mensilmente dall'ISMEA e, come chiarito dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere reso preventivamente sullo schema del decreto-legge, costituiranno un *benchmark* ai fini di eventuali segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge

n. 1 del 2012. A tale fine, assume rilievo la disposizione di cui al comma 3, lettera c), che conferisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) un potere di segnalazione all'Autorità per presunte violazioni dell'articolo 62. Come precisato nel medesimo parere, i dati non saranno resi pubblici al fine di evitare profili di criticità da un punto di vista concorrenziale.

Il comma 3 reca alcune necessarie novelle al richiamato articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

Le lettere a) e b) prevedono l'innalzamento delle sanzioni relative, rispettivamente, alle violazioni sui requisiti dei contratti (tra cui la forma scritta e la durata minima) e per le ipotesi di concorrenza sleale, tra cui appunto una fissazione dei prezzi in contrasto con le disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, lettera a), e della relativa normativa attuativa di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199.

La lettera c) precisa che, tra i soggetti interessati abilitati a segnalare violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato vi è anche l'ICQRF al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli grazie all'attività già svolta istituzionalmente dall'Ispettorato. A tale fine, l'Ispettorato, utilizzando i dati elaborati dall'ISMEA, potrà valutare l'opportunità di esercitare la sua facoltà di segnalazione all'Autorità.

La lettera d), infine, dispone che gli introiti derivanti dalle sanzioni relative a violazioni concernenti relazioni commerciali nel settore lattiero-caseario siano destinati ad incrementare il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario, di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 4 reca una modifica all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014 volta a estendere le finalità del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario al finanziamento di attività di ricerca pubblica finalizzata al mi-

glioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per il consumo e la valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero-caseari.

Tra le finalità del Fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, erano annoverati la ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, e il miglioramento della qualità del latte bovino.

Le finalità introdotte dalla presente disposizione, com'è espressamente previsto, dovranno ad ogni modo essere perseguite con iniziative assunte nel rispetto della normativa europea.

Il comma 5 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria.

ART. 3.

(Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo).

Il presente articolo è volto a introdurre nell'ordinamento italiano le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni in materia di organizzazioni interprofessionali contenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, con riferimento al settore lattiero-caseario.

L'intervento d'urgenza è dettato dalla necessità, derivante soprattutto dall'entrata in vigore delle nuove misure relative alla politica agricola comune (PAC) e al superamento del regime delle quote latte, di rendere pienamente operativo uno strumento che consenta il rafforzamento della struttura economica della filiera lattiero-casearia, che sta vivendo un momento di forte crisi, legato in particolare all'incontrollata volatilità del prezzo del latte.

L'esperienza delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare proprio nel settore del latte, rappresenta un modello consolidato nel sistema francese, laddove questo sistema consente una migliore gestione delle relazioni tra i diversi operatori economici di una filiera (produzione, trasformazione e distribuzione) e permette alle organizzazioni, attraverso i contributi che possono chiedere agli appartenenti alla filiera, di disporre di risorse anche significative per un'ottimale promozione del prodotto anche all'estero.

Il presente articolo intende quindi disciplinare, con riferimento al settore lattiero-caseario, gli aspetti applicativi della normativa europea in materia di organizzazioni interprofessionali, in vigore dal 1° gennaio 2014, rimessi al legislatore nazionale.

Come ben chiarito dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato le disposizioni dell'articolo 3 sono strettamente connesse a quelle di cui all'articolo 2 in materia di rilevamento dei costi medi di produzione, in quanto consentiranno a regime di superare l'attuale emergenza attraverso un riordino dell'attuale schema di relazioni commerciali che vede un'eccessiva sproporzione tra le parti contrattuali.

Innanzitutto, il comma 1 è volto a prevedere che per il settore lattiero-caseario, in considerazione della particolare frammentazione e della specificità riconosciuta anche nella normativa europea (articolo 163 del regolamento (UE) n. 1308/2013), la soglia ritenuta significativa per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali è fissata al 20 per cento, favorendo così l'aggregazione e la conseguente costituzione di organizzazioni interprofessionali nel settore. Come chiarito nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tale soglia risulta motivata dalla tradizionale difficoltà, nel contesto nazionale, a pervenire a forme di aggregazione della produzione agricola tradizionalmente molto polverizzata.

Il comma 2 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità competente al riconosci-

mento delle organizzazioni interprofessionali. Il riconoscimento è il presupposto, nel quadro normativo europeo, per potere richiedere l'estensione *erga omnes* delle regole adottate dall'organizzazione interprofessionale. Il riconoscimento da parte dell'autorità nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato, in via generale, dall'articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In particolare, ai fini del riconoscimento le organizzazioni richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 157, paragrafo 3; svolgere le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi; costituire una quota significativa delle attività economiche del settore lattiero-caseario; non essere attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio.

In particolare, l'articolo 157, paragrafo 3, stabilisce che, ai fini del riconoscimento, un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero-caseario debba:

a) avere formalmente richiesto il riconoscimento ed essere composta di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) essere costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

c) svolgere, in una o più regioni dell'Unione europea, e nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

3) fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;

4) esplorare potenziali mercati di esportazione;

5) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione europea per la vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

6) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;

7) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;

8) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;

9) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

10) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di

origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche;

11) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

Analogamente alla normativa in vigore in Francia e in Spagna, il comma 2 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa riconoscere solo un'organizzazione interprofessionale per ciascun prodotto agricolo, gruppo o settore, come menzionati nell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale disposizione riproduce peraltro la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 173 del 1998, abrogato ai sensi del comma 10. In proposito si ricorda che l'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consente di mantenere norme che limitano il numero delle organizzazioni interprofessionali che possono ottenere il riconoscimento, se tale limitazione era già prevista da norme vigenti prima del 1° gennaio 2014.

Le disposizioni relative alla soglia minima per il riconoscimento e alla limitazione del numero delle organizzazioni interprofessionali che possono essere riconosciute vengono tuttavia completate dalla disposizione di cui al comma 8, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali revochi il riconoscimento qualora, successivamente alla sua concessione, esso sia richiesto da un'altra organizzazione interprofessionale operante nel medesimo settore di quella già riconosciuta, risultando maggiormente rappresentativa. Tale disposizione completa infatti il quadro introducendo un sistema aperto che nelle intenzioni del Governo favorirà l'attuazione delle norme europee sulle organizzazioni interprofessionali.

Quanto ai requisiti di costituzione, rispetto alla normativa previgente che richiedeva la costituzione di un'associazione riconosciuta, con notevoli costi a carico dei soggetti interessati, si prevede che sia sufficiente la sussistenza dei parametri richiesti dalla normativa europea.

Viene inoltre specificato che, in caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, l'organizzazione a cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto a concedere il riconoscimento è quella maggiormente rappresentativa.

La norma precisa infine che restano validi i provvedimenti relativi al riconoscimento di organizzazioni interprofessionali effettuate, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in attuazione della normativa europea. Si tratta in particolare dei provvedimenti relativi al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali aventi una disciplina particolare ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, come quelle relative all'olio di oliva e al tabacco.

Il comma 3, in attuazione dell'articolo 165 del regolamento (UE) 1308/2013, prevede la possibilità per le organizzazioni interprofessionali, anche articolate per settori o circoscrizioni economiche, come definite dall'articolo 164 del medesimo regolamento, di imporre, secondo le regole del diritto privato, anche a soggetti non aderenti, i contributi finanziari richiesti ai propri membri, nel caso in cui sia concessa l'estensione *erga omnes* delle regole ai sensi del comma 4.

Il comma 4 disciplina le modalità di estensione *erga omnes* delle regole ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, approvate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute. In particolare, l'estensione può essere richiesta con riferimento alle regole relative a:

- 1) conoscenza della produzione e del mercato;
- 2) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa europea o nazionale;
- 3) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa europea;
- 4) commercializzazione;
- 5) tutela ambientale;

6) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;

7) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

8) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;

9) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;

10) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;

11) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e di presentazione;

12) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;

13) salute degli animali e dei vegetali e sicurezza alimentare;

14) gestione dei sottoprodotti.

I presupposti per la richiesta di estensione, che comunque, ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 potrà avere una durata limitata nel tempo, sono che l'organizzazione interprofessionale sia riconosciuta ai sensi del comma 2 e che la decisione sia presa con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui la regola è suscettibile di applicazione, fatta salva la previsione di maggioranze più elevate disposta dagli statuti delle singole organizzazioni. L'autorità competente per la decisione sull'estensione *erga omnes* viene individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la decisione deve essere assunta entro due mesi dalla presentazione della domanda, salvo il caso in cui l'organizzazione chieda di verificare la rappresentatività ai sensi del comma 5.

Il comma 5 detta i criteri per la verifica della rappresentatività, richiamando la soglia fissata dall'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, pari a due terzi del settore. Si specifica che la prova della rappresentatività è a carico dell'organizzazione richiedente e che deve essere fornita con riguardo agli operatori cui la regola è suscettibile di applicazione. L'organizzazione può anche chiedere di ricorrere alla presunzione di rappresentatività. In tal caso la regola oggetto della richiesta è pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la domanda può essere accolta ove non sia registrata l'opposizione espressa di soggetti che dimostrino di rappresentare più di un terzo del medesimo settore.

Il comma 6 provvede, secondo quanto espressamente stabilito dall'articolo 163, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla determinazione delle sanzioni per gli operatori economici che contravvengano alle regole estese *erga omnes*, ai sensi dell'articolo 3 in esame, individuando nell'ICQRF l'autorità competente a irrogarle. Si dispone che i proventi delle sanzioni siano destinati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per finanziare iniziative di carattere promozionale in favore delle stesse organizzazioni interprofessionali.

Il comma 7 prevede che le disposizioni dell'articolo operino anche con riferimento alle organizzazioni interprofessionali costituite per prodotti, gruppi di prodotti o settori diversi da quello lattiero-caseario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Per i settori diversi da quello del latte si prevede che la soglia minima di rappresentatività non sia inferiore al 35 per cento.

Il comma 8 precisa che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità competente per i controlli previsti sulla permanenza dei requisiti delle organizzazioni interprofessionali dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dispone la clausola di invarianza finanziaria. Viene inoltre precisato che, qualora, successivamente al riconoscimento di un'organizza-

zione interprofessionale, sia presentata una domanda di riconoscimento da parte di un'altra organizzazione appartenente al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, analogamente a quanto previsto dal comma 2 per il riconoscimento, proceda alla revoca del riconoscimento già concesso e al riconoscimento dell'organizzazione più rappresentativa.

Il comma 9 prevede che le disposizioni dell'articolo valgano nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 232 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per le disposizioni relative alle organizzazioni interprofessionali e cioè fino al 30 giugno 2020.

Il comma 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998 che dettava la disciplina delle organizzazioni interprofessionali non più conforme alla normativa europea. Tale disposizione, che rappresentava l'attuazione a livello italiano della precedente normativa europea in materia, oggi sostituita dal regolamento (UE) n. 1308/2013, infatti, non ha prodotto i risultati attesi in termini di rafforzamento strutturale delle imprese attraverso una progressiva integrazione economica degli attori posti ai diversi stati delle filiere agroalimentari. Conferma ne è il fatto che, pur avendo tale norma portata generica con riferimento a tutti i settori e prodotti agricoli, dal 1998 è stata riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale su base nazionale nel settore ortofrutticolo, peraltro utilizzando come base giuridica direttamente il regolamento (UE) n. 1308/2013, oltre a quelle relative all'olio di oliva e al tabacco, aventi regole specifiche ai sensi del richiamato regolamento. L'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1308/2013 offre quindi l'opportunità di superare la previgente disciplina delle organizzazioni interprofessionali dettata dall'articolo 12. In particolare, la nuova normativa consente di ridurre gli oneri a carico degli operatori

e introduce importanti incentivi all'aggregazione in organizzazioni interprofessionali, quali la possibilità di rendere le regole vincolanti per l'intera filiera e la capacità impositiva dell'organizzazione sugli operatori.

ART. 4.

(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario).

Al fine di ristrutturare l'intero settore olivicolo-oleario, recuperando e rilanciando la produttività e la competitività delle aziende olivicole, nonché perseguendo il miglioramento della qualità del prodotto, in conformità alla regolamentazione europea, l'articolo si propone di attenuare le conseguenze negative della crisi del settore.

In tale contesto, il comma 1 prevede quindi l'istituzione di un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

All'individuazione degli investimenti da finanziare si provvederà con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 specifica che i contributi saranno erogati nei limiti del *de minimis*, conformemente alla normativa europea.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria necessaria alla costituzione del Fondo di cui al comma 1. In particolare, viene prevista una riduzione del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

ART. 5.

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali 2014 e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali).

La norma tiene conto della situazione delle imprese agricole che, non avendo sottoscritto polizze agevolate a copertura del rischio di « piogge alluvionali », hanno notevoli difficoltà a riprendere l'attività a causa della vastità dei danni registrati alle produzioni, alle strutture aziendali e alle scorte.

Il comma 1 consente di attivare, in deroga a quanto stabilito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 102 del 2004, gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale per i danni a produzioni agricole e strutture aziendali causati da rischi assicurabili con polizze agevolate.

Inoltre, nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, in attesa di approvazione da parte delle autorità europee, si prevede che le medesime misure compensative di sostegno siano estese anche alle imprese agricole che nel frattempo hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Tale innovazione consentirà, in particolare, di ristorare i danni arrecati alle produzioni olivicole dal diffondersi della *xylella fastidiosa*.

Conseguentemente il comma 2 permette alle regioni di procedere alla delimitazione delle aree interessate dalle avversità eccezionali che sono terminate antecedentemente al termine perentorio stabilito dalla norma, per consentire anche alle imprese agricole danneggiate da questi eventi di accedere alle misure di aiuto.

Il comma 3 dispone l'integrazione della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del

decreto legislativo n. 102 del 2004 per gli interventi compensativi in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa della *xylella fastidiosa*, con 1 milione di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016. Con particolare riferimento ai danni provocati dalla diffusione del batterio della *xylella fastidiosa*, si prevede l'integrazione delle risorse del citato Fondo con ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2015, del fondo per il rilancio del settore lattiero-caseario e, per il 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che reca le necessarie disponibilità.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita ai commi 1 e 2.

ART. 6.

(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

L'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ha affidato a un commissario *ad acta* la gestione delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), già trasferite al Ministero delle politiche agricole e forestali (ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), con particolare riferimento alle grandi strutture irrigue.

In particolare si pone la necessità di razionalizzare e coordinare la gestione delle grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,

nonché degli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attività di competenza del Ministero e relative alle materie trasferite dai citati decreto legislativo n. 96 del 1993, e decreto-legge n. 32 del 1995, per la cui gestione era stata individuata la figura del commissario *ad acta*.

Infatti gli investimenti infrastrutturali irrigui sono stati, da sempre, per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un settore prioritario della propria azione politica e amministrativa. Per citare il solo ultimo Piano irriguo nazionale, si sottolinea che esso ha previsto l'investimento, nonostante le difficoltà dovute a riduzioni delle risorse programmate di oltre il 50 per cento, di quasi 600 milioni di euro sull'intero territorio nazionale.

Su tale settore, fondamentale per consentire un'irrigazione efficiente ed efficace, qual'è quella che la nostra agricoltura di alto valore aggiunto richiede, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali intende continuare a puntare, seppur con un cambio di strategia e di approccio deciso. Infatti, da un lato, a livello nazionale, le risorse che possono essere destinate allo sviluppo di tali infrastrutture si sono via via esaurite; dall'altro, la regolamentazione europea in materia di gestione delle acque, da un punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, ha permeato sempre più in profondità le regole nazionali, imponendo, conseguentemente, un lavoro sinergico e coerente tra programmazione nazionale e regionale.

La nuova impostazione strategica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stata quindi condivisa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'intesa sancita il 16 gennaio 2014, nella quale le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno convenuto di attivare quattro misure nazionali, tra cui quella del Piano irriguo nazionale, cui sono stati destinati 300 milioni di euro a valere sulle risorse del

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2015-2020.

Questa scelta impone, come detto, un deciso cambio di approccio, implicante la disponibilità di approfondite conoscenze e competenze dei meccanismi che governano la spesa di fondi europei e in particolare del FEASR, un continuo raccordo con la Commissione europea e un'unicità nella gestione, non essendo ottimale che, a fronte di un unico programma di sviluppo rurale, possano essere riconosciute più autorità di gestione.

Tali competenze fanno capo alla Direzione generale dello sviluppo rurale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, così come è la stessa Direzione generale ad essere autorità di gestione ai sensi del decreto di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1622 del 13 febbraio 2014. Per tali ragioni, considerato che gli investimenti irrigui del futuro saranno gestiti a livello centrale, si ritiene che non abbia più ragione d'essere un'ulteriore gestione straordinaria.

Inoltre, dalla soppressione della struttura sarà possibile conseguire risparmi

corrispondenti ai costi di funzionamento della gestione commissariale e alla disdetta del contratto di locazione relativo all'immobile che attualmente ospita la gestione commissariale medesima, le cui funzioni saranno ricondotte nelle competenti strutture ministeriali.

Pertanto, il comma 1 dell'articolo sopprime la gestione commissariale con contestuale trasferimento delle relative funzioni alle competenti Direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 2 prevede l'adozione di un decreto ministeriale per rendere effettivo il trasferimento delle predette funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché per disporre gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di chiusura della gestione e alle fasi liquidatorie, ivi inclusa la definizione del contenzioso della soppressa AGENSUD.

Il comma 3 dispone che tutte le funzioni attribuite ai sensi della normativa vigente alla gestione commissariale si intendano riferite alle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

ART. 1.

(Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato).

Con la norma proposta, viene attuato il regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione, del 26 marzo 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di incassare i prelievi relativi alla campagna 2014/2015 in tre rate annuali di pari importo.

Il comma 1 prevede espressamente che i debitori del prelievo per la campagna di produzione lattiera 2014/2015 possano accedere, a richiesta, alla rateizzazione prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015. La facoltà di rateizzazione è riservata, nei limiti di cui al comma 2, a tutti i produttori, ancorché abbiano effettivamente versato il prelievo. Al fine di avvalersi della misura, i soggetti interessati dovranno costituire apposita fideiussione bancaria in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in base all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Le domande sono presentate tramite gli acquirenti al fine di ridurre il numero di interlocutori per le amministrazioni interessate e di snellire le relative procedure. Viene infine disposto che, nel caso di prelievo già versato o garantito da fideiussione, l'AGEA provveda alla sua restituzione nella misura corrispondente ai due terzi, oggetto di rateizzazione negli anni 2016 e 2017, ferma restando la presentazione di idonea fideiussione bancaria per le rate relative al 2016 e 2017.

Il comma 2 definisce le modalità di presentazione della domanda, precisando che le domande sono presentate all'AGEA. Viene inoltre precisato che sono esclusi dalla rateizzazione gli importi che non raggiungono i 5.000 euro.

Al comma 3 sono indicate le scadenze delle rate e si precisa che, per i prelievi garantiti da fideiussioni, la prima rata è trattenuta direttamente da AGEA attraverso l'incameramento parziale della fideiussione. Viene inoltre previsto che alla rateizzazione potranno accedere tutti i produttori ai quali non è stato materialmente trattenuto il prelievo e i produttori il cui prelievo è garantito da fideiussioni accese in favore dell'AGEA ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e non sono previste

restituzioni di importi già trattenuti. Si specifica, infine, che, nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1.

Al comma 4 viene previsto che, in caso di mancato o ritardato versamento delle rate, l'AGEA esclude la fideiussione della parte non versata.

Ai commi 5 e 6 vengono indicate le coperture finanziarie per fare fronte al mancato immediato incasso dei prelievi relativi alla campagna 2014/2015.

Per quanto concerne gli effetti finanziari della disposizione, si prevede, per il 2014/2015, un superamento della quota di circa il 2 per cento con un prelievo da versare all'Unione europea di circa 62 milioni di euro. Tale somma è quantificata sulla base dei dati forniti dall'AGEA sulla raccolta di latte realizzata sino al mese di gennaio 2015.

In particolare, il quantitativo di latte raccolto nel periodo 1° aprile 2014-31 gennaio 2015, rettificato in base al contenuto di grasso, ammonta a 9.116.836,492 tonnellate, a fronte di 8.851.456,442 tonnellate per lo stesso periodo della campagna 2013/2014, con un aumento del 3 per cento.

In quest'ultima campagna la quota nazionale garantita non è stata superata e le consegne si sono mantenute dell'1,55 per cento al di sotto del quantitativo nazionale garantito per le consegne. Anche tenendo conto delle vendite dirette, per le quali si è verificato un superamento di 73.000 tonnellate, il totale dei quantitativi commercializzati (consegne e vendite dirette), pari a 11.149.462 tonnellate, è stato inferiore dell'1 per cento rispetto al quantitativo totale garantito assegnato all'Italia dalla normativa europea, pari a 11.228.543 tonnellate.

Peraltro nel mese di gennaio 2015 si è verificata un'inversione di tendenza nell'andamento delle consegne, che sono risultate leggermente inferiori alle consegne del mese di gennaio 2014. Sulla base di tali elementi si può prudenzialmente prevedere, per la campagna 2014/2015, un superamento del quantitativo totale garantito non superiore al 2 per cento. Vale a dire, in valore assoluto, un esubero di 225.771 tonnellate che, moltiplicate per l'importo unitario del prelievo, pari a 278,3 euro/tonnellata, danno un importo di 62.832.069 euro.

Considerato che la prima rata, pari ad un terzo del prelievo dovuto, deve essere versata entro il 30 settembre 2015, l'importo da anticipare ammonterebbe a non più dei due terzi del prelievo totale da versare, cioè 41.888.046 euro.

Va altresì tenuto presente che un certo numero di debitori non potranno accedere alla rateizzazione, in base al comma 2 che esclude dal beneficio i soggetti che devono versare meno di 5.000 euro, e che la procedura di rateizzazione viene attivata su richiesta dell'interessato e previa costituzione di una idonea fideiussione bancaria; si può stimare quindi, in termini prudenziali, una copertura pari a non oltre 40 milioni di euro per l'intera operazione.

A tali compensazioni negative si fa fronte mediante anticipazione del Fondo di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da reintegrare a cura dell'AGEA a carico delle rate versate dai produttori, come disposto al comma 2, ovvero sulle somme escusse per le fideiussioni di cui al comma 1.

Dalla norma, pertanto, non derivano effetti negativi aggiuntivi sui saldi di finanza pubblica.

ART. 2.

(Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).

Il comma 1, prevedendo l'estensione della facoltà di compensazione per i produttori di latte che hanno ecceduto la propria quota individuale di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento, consente, di fatto, qualora vi sia disponibilità di fondi, la restituzione del prelievo versato in eccedenza dai singoli produttori, rispetto a quanto dovuto complessivamente dall'Italia all'Unione europea per il superamento della quota nazionale di produzione lattiera. La previsione, pur consentendo l'ampliamento della platea dei possibili soggetti ammessi alla compensazione, mantiene comunque il limite quantitativo del 6 per cento alle singole operazioni. Tale previsione non incide sulla capacità dello Stato di rivalersi sui produttori rispetto alle somme dovute in caso di superamento della quota, ma riguarda solo le somme eventualmente eccedenti, che la normativa vigente consente all'AGEA di trattenere. Nel concreto, la misura si tradurrà quindi in un mancato trattenimento da parte dell'AGEA di somme il cui importo, non essendo prevedibile, non è stato computato ai fini dei saldi di finanza pubblica. Pertanto la norma non produce effetti sui saldi medesimi.

Il comma 2 prevede a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria l'elaborazione dei dati sui costi medi di produzione del latte e, eventualmente, di altri settori. Si precisa che tali attività sono già svolte nell'ambito dei compiti istituzionali dei due enti. In ogni caso, il comma 5 prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del presente articolo.

Il comma 3 reca modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel senso di incrementare gli importi delle sanzioni, prevedere una facoltà di segnalazione delle violazioni da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nel caso in cui venga a conoscenza di eventuali violazioni nell'ambito delle proprie attività istituzionali, e disporre che gli introiti derivanti dalle sanzioni relative a violazioni concernenti relazioni commerciali nel settore lattiero

caseario siano destinate ad incrementare il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale destinazione si aggiunge a quelle già previste dalla normativa vigente e non comporta effetti rilevanti ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. A tale fine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel trasferire le risorse derivanti dalla irrogazione delle sanzioni, dovrà precisare la causale della sanzione al fine di una corretta destinazione delle somme secondo le disposizioni di legge.

Il comma 4 reca una modifica all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo l'estensione delle finalità del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le nuove disposizioni non comportano quindi effetti rilevanti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

ART. 3.

(Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo).

Il presente articolo è volto ad aggiornare la normativa nazionale rispetto alle nuove disposizioni del regolamento (CE) n. 1308/2013. Esso conferma i compiti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rispetto al riconoscimento e ai controlli sulle organizzazioni interprofessionali, nonché sull'estensione *erga omnes* dei medesimi, già previsti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni.

Si conferma che l'ICQRF, in quanto già impegnato sul territorio nei controlli sulle imprese del settore agroalimentare, può svolgere i compiti di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al comma 6 nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Anche per tali disposizioni vale comunque la clausola di invarianza prevista al comma 8.

Il comma 8 dispone quindi che il Ministero svolga i compiti previsti dal presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 3 si precisa che l'accesso ad eventuali contributi pubblici è configurato solo come possibilità ed è volto ad abilitare le organizzazioni interprofessionali alla partecipazione ad eventuali bandi pubblici previsti dalla normativa vigente, senza quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le restanti disposizioni attengono a profili organizzativi o regolatori di soggetti privati e quindi non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 4.

(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario).

La normativa è volta alla costituzione di un fondo di parte capitale per la realizzazione di investimenti connessi alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, attraverso la concessione di aiuti alle aziende agricole, destinati a migliorare la produttività e la competitività delle medesime e a migliorare la qualità del prodotto.

La dotazione del fondo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Alla copertura degli oneri previsti si farà fronte attraverso la riduzione, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, della dotazione del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si rileva in proposito che la riduzione disposta ai sensi del comma 3 non impatta su impegni già assunti, non essendo per ora stato emanato il decreto di riparto delle relative risorse.

ART. 5.

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali).

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 consentono l'estensione delle fattispecie nelle quali è consentito l'accesso al fondo di solidarietà nazionale alle imprese agricole, con particolare riferimento alle imprese che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali occorsi nel 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Tali imprese potranno quindi beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Gli interventi, attuati nell'ambito del disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, trovano copertura, come previsto peraltro espressamente al comma 4, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le nuove disposizioni non comportano quindi effetti rilevanti sui saldi di finanza pubblica. In dettaglio, la copertura della spesa per tali interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge

finanziaria 2005), è a carico del Fondo per la protezione civile. La Protezione civile provvede annualmente a versare in conto entrate le risorse disponibili e il Ministero dell'economia e delle finanze provvede quindi a riassegnare la somma integrando il capitolo di spesa n. 7411 dello stato di previsione dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente, su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito dell'approvazione del piano di riparto effettuato annualmente tra le regioni che hanno subito i danni alle produzioni agricole, la cui eccezionalità è stata riconosciuta con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al versamento delle somme disponibili nel conto corrente di Tesoreria del fondo di solidarietà nazionale aperto presso la Banca d'Italia, per il successivo trasferimento nei conti correnti regionali.

Il comma 3 dispone l'integrazione della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 per gli interventi compensativi in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa della diffusione del batterio della *xylella fastidiosa*, con risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per il 2015 del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario e, per il 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che reca le necessarie disponibilità.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento ai commi 1 e 2.

ART. 6.

(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

Il comma 1 sopprime la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (Commissario *ad acta* per la gestione delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno AGENSUD), con contestuale trasferimento delle relative funzioni alle competenti direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento proposto mira a superare la gestione commissariale, in essere dal 1995, nell'ambito degli interventi per la razionalizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali, e più in generale della spesa pubblica, nell'ottica di una più efficace organizzazione delle relative attività.

Il comma 2 prevede l'adozione di un decreto ministeriale per rendere effettiva la riassegnazione delle risorse umane e il trasferimento delle funzioni e delle risorse strumentali e finanziarie, nonché

per disporre gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di chiusura della gestione commissariale e alle fasi liquidatorie, ivi inclusa la definizione del contenzioso della soppressa AGENSUD. Con riferimento alle risorse umane si precisa che il personale che attualmente presta servizio per la soppressa AGENSUD è composto da personale di ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da personale comandato dagli enti vigilati dallo stesso Ministero, pertanto la riassegnazione non comporta oneri per la finanza pubblica. Con particolare riferimento al personale comandato dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si precisa che esso tornerà ai rispettivi enti di provenienza, senza alcuna variazione nella posizione giuridica ed economica. Per quanto riguarda il Commissario, il suo incarico cesserà con la soppressione dell'ente; il rapporto giuridico con i due consulenti giuridici nominati seguirà le sorti dell'incarico del Commissario, essendo questi consulenti dello stesso Commissario e non dell'ente.

Dall'attuazione delle richiamate disposizioni deriverà comunque un risparmio in relazione agli oneri amministrativi strettamente connessi alla funzione commissariale, attualmente gravanti sul bilancio del Ministero. In particolare, non sarà più dovuto il compenso del Commissario, pari a 75.386,18 euro annui lordi, mentre le risorse relative ai compensi dei due consulenti giuridici, pari a 35.911,31 euro annui lordi per ognuno, saranno utilizzate, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, da parte dell'amministrazione per le finalità previste dalla richiamata disposizione, con particolare riferimento all'attività di gestione stralcio del contenzioso dell'ex AGENSUD.

Si sottolinea inoltre che il recesso dal contratto di locazione dalla struttura attualmente a disposizione dell'ente, in vigore dal prossimo 30 giugno, comporterà un risparmio di circa 333.000 euro annui.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015.

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore del latte, rilanciare la filiera lattiero-casearia, sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva del settore olivicolo e sostenere concretamente le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali nel corso degli anni 2014 e 2015 e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in favore delle imprese colpite dalla grave crisi del settore lattiero-caseario, anche dando tempestiva attuazione alla possibilità di rateizzare il versamento dei prelievi sulle eccedenze di latte relativi alla campagna 2014/2015 introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015;

Considerata altresì la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore lattiero caseario e di dare pronta attuazione alle nuove misure relative alla politica agricola comune (PAC), conseguente al superamento del regime europeo delle quote latte, nonché di rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo primario, con particolare riferimento al medesimo settore, caratterizzato da una notevole frammentazione;

Considerata inoltre la straordinaria necessità e urgenza di intervenire, anche con la definizione di progetti sperimentali, per sostenere le imprese del settore olivicolo nella complessa opera di ammodernamento, di rafforzamento e di recupero del potenziale produttivo di un settore altamente strategico per la nostra alimentazione;

Considerata poi la necessità di sostenere concretamente le numerose imprese agricole che hanno registrato danni ingenti alle produzioni, alle strutture aziendali ed alle scorte a causa di eventi alluvionali nel corso degli anni 2014 e 2015, nonché delle imprese agricole i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatia *Xylella fastidiosa*;

Considerata infine la necessità e l'urgenza di procedere ad una razionalizzazione delle strutture interne del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato).

1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, può essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano già versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria a favore dell'AGEA, esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria ai sensi del secondo periodo del presente comma.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.

3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima rata per le consegne è trattenuto dall'Agea direttamente sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1.

4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata.

5. Alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo, dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Il Fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma 3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero-caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte, all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

«4-ter.1. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successiva-

mente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale;

c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo. ».

2. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative per i contratti di cui al presente comma, i costi medi di produzione del latte crudo sono elaborati mensilmente, tenuto anche conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. All'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « da euro 516,00 a euro 20.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000,00 a euro 40.000,00 »;

b) al comma 6, le parole: « da euro 516,00 a euro 3.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 2.000,00 a euro 50.000,00. »;

c) al comma 8 terzo periodo, le parole: « su segnalazione di qualunque soggetto interessato » sono sostituite dalle seguenti: « su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato »;

d) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto di cui al presente comma, a valere sulle disponibilità del Fondo, può essere previsto anche il finanziamento di attività di ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari, nonché di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per il consumo e la valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari, nel rispetto della normativa europea. ».

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo).

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la condizione di cui all'articolo 163, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per organizzazione interprofessionale si intende un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al comma 4.

3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale, nei limiti di cui all'articolo 165 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalità di cui al primo periodo.

4. L'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dall'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole entro due mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata.

5. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentatività economica richiesti dalla normativa europea devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero.

6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore oggetto delle medesime, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000 in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 163, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai sensi del presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento già concesso e al riconoscimento dell'organizzazione più rappresentativa, con le modalità di cui al comma 2, primo periodo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei termini di cui all'articolo 232, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è abrogato.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario).

1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produt-

tività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.

2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali).

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo

dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee.

3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 6.

(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze attribuite da norme di legge al commissario *ad acta* di cui di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 2015.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO.

